

Le Sezioni Unite sull'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebitto a conto corrente 'aperto' e sorte dei crediti illiquidi non riportati nel bilancio finale di liquidazione della società: tra presunzione di rinuncia e successione automatica dei soci

di DOTT. VALENTINO VECCHI e AVV. ALESSANDRO CORVINO

Sentenza commentata: **Cassazione Civile Sez. Unite, 16 luglio 2025, n. 19750, Pres. D'Ascola, Rel. Mercolino***

Introduzione

Con la recentissima sentenza n. 19750 del 16.07.2025 resa a SS.UU., la Corte di Cassazione ha affrontato il tema, assai dibattuto, circa la sorte dei crediti (anche litigiosi o potenziali) vantati dalla Società cancellata dal registro delle imprese, senza che questi venissero riportati nel bilancio finale di liquidazione; dunque, se questi dovessero essere considerati implicitamente e irrimediabilmente rinunciati ovvero, di converso, fossero da ritenersi trasferiti in capo ai soci.

Gli Ermellini, dopo aver ampiamente ripercorso le differenti tesi che negli anni si sono contrapposte, esaminandone i punti di

maggior forza ma anche le criticità, hanno espresso un importante principio di diritto, che, oltre ad essere condivisibile, rappresenta un significativo approdo che conferisce certezza ad una fattispecie affatto rara:

«L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche bestinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente,

Note:

- * Sentenza disponibile sul sito internet di Centro Anomalie Bancarie all'indirizzo: <https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2025/07/2225-Cass.-Civ.-Sez.-Un.-16-luglio-2025-n.-19750.pdf>

la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».

La sentenza va però anche segnalata per aver ammesso la possibilità che il correntista esperisca l'azione di ripetizione, ex art.2033 c.c., nei confronti di un istituto di credito allorquando il conto è ancora aperto, con la precisazione che, in tal caso, il giudizio può concludersi unicamente con l'accertamento del saldo, non già con una condanna di pagamento.

Anche tale ultima questione, che certamente non assume centralità nella pronuncia resa, affronta un tema assai controverso nei giudizi promossi – ex art.2033 c.c. – dai correntisti degli istituti di credito.

In sintesi, la Cassazione ha affrontato due rilevanti questioni, la prima in via principale e la seconda in via incidentale (primo e secondo motivo di ricorso dell'istituto di credito), sulle quali sovente è chiamata a confrontarsi la giurisprudenza di merito.

Con il presente contributo, redatto a quattro mani, vengono esaminate entrambe le questioni illustrando il percorso argomentativo seguito, per ciascuna, dalla Suprema Corte.

Prima di esaminare nel dettaglio la pronuncia in commento occorre precisare che il presente articolo è stato scritto avendo la piena disponibilità degli atti processuali, trattandosi di causa patrocinata, per la parte resistente e ricorrente incidentale, dallo Studio Legale Corvino.

Il giudizio intercorso tra le parti

La vicenda processuale trae origine dall'azione giudiziale esperita nel 2009 da una società di capitali con cui, unitamente ai suoi fideiussori, conveniva in giudizio l'istituto di credito al fine di far accertare la nullità dei contratti bancari inerenti ad un rapporto di conto corrente e, per l'effetto, ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca nel corso del rapporto per competenze (interessi, commissioni e spese).

Nelle more del giudizio di primo grado, espletata la consulenza tecnica d'ufficio esponente un saldo ricalcolato a credito della correntista, la società attrice veniva cancellata dal registro delle imprese; l'evento veniva rilevato dalla banca convenuta all'udienza chiamata per la precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4907/2017, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda della società - da intendersi implicitamente rinunciata all'esito della cancellazione dal registro imprese - e rigettava la domanda dei fideiussori sulla scorta dell'inammissibilità della domanda di ripetizione esperita da soggetti diversi dal pagatore (la società correntista); la sentenza trascurava totalmente la domanda, pienamente esperibile dai fideiussori, relativa non già alla ripetizione di quanto pagato ma volta ad ottenere l'accertamento del saldo ricalcolato all'esito dell'espunzione di tutte le voci di costo risultate illegittime.

La Corte d'Appello di Napoli, investita del gravame proposto dai fideiussori e dal socio unico della società estinta, con la sentenza n. 3319/2020 riformava la decisione di *prime cure*.

La Corte territoriale escludeva la configurabilità di una rinuncia implicita, affermando che a seguito della cancellazione i diritti vantati dalla società si trasferiscono ai soci in virtù di un fenomeno di tipo successorio; accoglieva parzialmente l'appello con riferimento alla sola

domanda di ripetizione d'indebito, condannando la banca al pagamento, in favore del socio unico, dell'importo risultato indebitamente percepito nell'ambito del rapporto di conto corrente con la società.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'istituto di credito.

Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato

Con il primo motivo di ricorso, l'istituto di credito ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 101 c.p.c. per avere, la Corte territoriale, accolto la domanda di pagamento «nonostante la mancata dimostrazione dell'avvenuta estinzione del conto corrente o del pagamento di tutte le poste illegittime».

Sostiene la banca che «il diritto del cliente alla restituzione sorge soltanto a seguito del pagamento indebito», aggiungendo che, «in quanto configurabili come condizioni di ammissibilità dell'azione, la chiusura del conto o il pagamento del saldo devono essere accertati in riferimento alla data di proposizione della domanda, con onere della prova a carico di chi agisce in restituzione».

La domanda di pagamento, dunque, avrebbe dovuto essere rigettata non sussistendo i presupposti di legge per il suo accoglimento.

Al primo motivo di ricorso dell'istituto di credito si collega l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal resistente, socio unico della società correntista, cancellatasi dal registro delle imprese nelle more del giudizio di primo grado.

Anche secondo parte resistente sarebbe stato violato l'art. 112 cod. proc. civ., giacché «nel dispositivo della sentenza impugnata manca l'accoglimento della domanda di accertamento del saldo creditore del conto corrente»,

accertamento cui la parte ha interesse in quanto «escluderebbe il loro debito nei confronti della Banca».

Ebbene, gli Ermellini, traendo origine dall'ovvio assunto secondo il quale il presupposto giuridico dell'azione di ripetizione è l'esistenza dello «spostamento patrimoniale», hanno chiarito che «uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 24/04/2024, n.11056; 15/02/2024, n. 4214)».

Le SS.UU. hanno però inteso precisare che «l'accoglimento della domanda (di ripetizione, n.d.r.) non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato dalle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823, primo comma, cod. civ., l'azione di ripetizione può determinare l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2024, n. 13586)».

In sintesi, non può essere rigettata la domanda di ripetizione sol perché il conto è ancora aperto, dovendo comunque il giudice del merito accertare il reale saldo del rapporto, anche laddove, evidentemente, dovesse mancare un'autonoma domanda di accertamento del saldo¹.

Detto in altri termini, l'azione di ripetizione avviata dal correntista che lamenta l'illegittimo pagamento di oneri non dovuti perché non sorretti da valide clausole contrattuali può essere proposta anche a conto aperto ma in tal caso degrada ad azione di accertamento.

La Corte, inoltre, ha ribadito un principio non in discussione, precisando che l'interesse all'azione, *«da riconoscersi senz'altro al correntista, in qualità di titolare del rapporto contrattuale, tenuto al pagamento del saldo passivo in caso di cessazione dello stesso, non può essere negato neppure al fideiussore, il quale, mentre non può considerarsi legittimato all'esercizio dell'azione di ripetizione, a meno che non abbia provveduto egli stesso all'estinzione del saldo di chiusura, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca (cfr. Cass., Sez. I, 28/04/2022, n. 13418), vanta un indubbio interesse al ricalcolo del saldo in pendenza del rapporto»*.

L'azione del fideiussore va ammessa acciocché egli possa *«ottenere la spunzione dal conto delle poste illegittimamente addebitate e la conseguente riduzione del debito garantito, per l'eventualità che il debitore principale non provveda al pagamento al momento della cessazione del rapporto di conto corrente»*.

In ultimo, gli Ermellini, ancora una volta non condividendo la prospettazione dell'istituto di credito, hanno chiarito, con ulteriore affermazione di grande importanza, che *«tali circostanze (il riferimento è alla verifica dell'avvenuta chiusura del conto) non erano d'altronde qualificabili come presupposti di ammissibilità della domanda, da accertarsi in riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ma come condizioni dell'azione, la cui sussistenza doveva essere valutata in riferimento alla data della decisione»*.

In sintesi, l'azione di ripetizione può essere proposta anche a conto aperto e il suo accoglimento determinerà (solo) l'accertamento del reale saldo del rapporto ove ancora aperto al

momento della decisione, ovvero la condanna della banca al pagamento dell'indebito laddove il conto fosse stato frattanto chiuso.

Il secondo motivo del ricorso principale

Il secondo motivo di ricorso proposto dalla banca costituisce l'oggetto della rimessione alle Sezioni Unite operata dalla Prima Sezione Civile; essa verte sul contrasto giurisprudenziale, riscontrabile anche nelle pronunce di primo e secondo grado del giudizio, afferente alla possibilità, o meno, di poter ritenere configurabile una rinuncia implicita a taluni crediti della società, laddove non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, all'esito dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese; cancellazione intervenuta, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nelle more del primo grado di giudizio e rilevata, esclusivamente, dal procuratore della banca convenuta.

La prospettazione della banca faceva discendere dalla mancata appostazione nel bilancio finale di liquidazione del credito litigioso l'impossibilità di trasferimento di quest'ultimo in capo ai soci, con conseguente inoperatività dell'art. 110 c.p.c.; censurava dunque la pronuncia della Corte di Appello di Napoli laddove aveva ritenuto ammissibile il gravame proposto dal socio unico dell'estinta società, condannando l'istituto al pagamento dell'indebito incamerato nell'ambito del rapporto di conto corrente intrattenuto con la società.

La questione di diritto, di evidente rilevanza soprattutto nell'ambito del contenzioso bancario, ove il credito restitutorio derivante da indebiti locupletati nell'ambito delle relazioni commerciali banca-impresa è quasi sempre ignoto ai non addetti ai lavori e/o, comunque, incerto nell'*an* e nel *quantum*, prende le mosse dalla pronuncia n.6070/2013² delle Sezioni Unite della S.C.; da tale arresto si era fatta discendere, da parte di successiva giurisprudenza, una

“presunzione pressoché assoluta” di rinuncia correlata a un intento abdicativo di per sé discendente dalla cancellazione che, però, non poteva essere attribuito alla prospettazione delle Sezioni Unite, le quali, comunque affrontando la questione delle sopravvenienze attive solo *obiter dictum*, si erano limitate ad affermare la necessità di un esame da parte del Giudice di merito per decidere caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, potesse presumersi ex art. 2727 c.c. o meno una volontà abdicativa da parte della società; presunzione che, comunque, sarebbe rimasta tale e dunque superabile, anche alla luce del dato per cui la remissione del debito costituisce pur sempre atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, quandanche tacita, inequivoca³, non potendosi ravvisare nell’inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia ai crediti ancorché illiquidi, potenziali o ‘mere pretese’.

Nell’ambito del giudizio sono state sollevate, fondamentalmente, tre critiche alla tesi attribuita alle Sezioni Unite del 2013, ovviamente nel caso di specie invocata dalla banca ricorrente, sulla base delle quali è stato enunciato il principio sopra riportato.

1. In primo luogo veniva osservato che la tesi della ‘presunzione assoluta’ di rinuncia finiva per stravolgere la qualificazione giuridica del “bilancio”, da doversi intendere *dichiarazione di scienza* della situazione patrimoniale e finanziaria della società; la tesi censurata, invece, erroneamente qualificava il bilancio quale *dichiarazione di volontà* (cfr. Cass. 12768/1997, Cass. 17053/2019), onerando il liquidatore redattore di indicare anche crediti potenziali, illiquidi o anche *mere pretese* la cui «*iscrizione troverebbe... ostacolo nei principi contabili che richiedono, ai fini dell’inclusione dei crediti in bilancio, la rilevazione in corrispondenza dei correlativi ricavi, se derivano da operazioni di vendita di beni e prestazioni, o l’indicazione del relativo titolo (non necessariamente giudiziario),*

*se derivano da ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (OIC n. 15), nonché una valutazione prudenziale (art. 2423-bis, n. 1 cod. civ.), fondata sul criterio del costo ammortizzato, che tenga conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426, primo comma, n. 8 cod. civ.). Trattandosi di «attività potenziali», cioè di attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza è destinata ad essere confermata soltanto all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell’ambito del controllo della società (OIC n. 31, par. 11), le stesse non possono essere rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati (OIC n. 31, par. 48)». Il bilancio, infatti, soggiace a precisi criteri redazionali e l’appostazione di crediti non correttamente quantificabili (ad esempio perché illiquidi) potrebbe comportare finanche la nullità della relativa delibera di approvazione ove risulti che il suo contenuto sia violativo dell’art. 2423 c.c. e del cd. principio di rilevanza⁴; «*il contenuto del bilancio non esprime perciò alcuna determinazione rinveniente da dichiarazioni di volontà. Il che esclude a monte la possibilità di attribuire alla mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione il valore di dichiarazione negoziale del creditore, potendo la rappresentazione dei rapporti facenti capo alla società offerta dal bilancio finale di liquidazione intendersi soltanto come mera traduzione (contabile) di quella volontà abdicativa, ma già altrove formatasi*»⁵.*

2. In secondo luogo, la tesi della presunzione di rinuncia ai crediti non riportati in bilancio finisce per stravolgere e mal applicare l’istituto della remissione del debito, atto negoziale unilaterale recettizio, il quale è causa di estinzione delle obbligazioni solo allorquando vi sia espressione inequivoca della volontà abdicativa del creditore, anche portata a conoscenza del singolo debitore; fattispecie non ravvisabile «in

un comportamento meramente omissivo quale la mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione, non rivolto ad un destinatario determinato». Centralità è dunque assunta dall'elemento psicologico della volontà del creditore, che per essere esplicita presuppone la consapevolezza dell'esistenza del credito da parte del liquidatore; «tale presupposto esclude che possano considerarsi oggetto di rinuncia diritti dei quali i liquidatori o i soci, al momento della formazione e dell'approvazione del bilancio di liquidazione, non conoscevano neppure l'esistenza, o che, pur essendo conosciuti, non presentavano i requisiti necessari per l'iscrizione in bilancio».

3. Infine si è osservato che la regola della presunzione abdicativa finisce per danneggiare i creditori sociali, i quali assisterebbero all'erosione del patrimonio societario (anche potenziale) aggredibile ai fini della soddisfazione dei propri crediti, privi di strumenti di reazione, stante l'impossibilità di reclamare il bilancio finale di liquidazione e/o domandare la revoca dell'iscrizione della cancellazione nel registro imprese.

Conclusioni

La pronuncia in commento segna un passaggio rilevante nella sistemazione di due questioni di frequente emersione nel contenzioso bancario e societario.

Sul versante che attiene al diritto bancario, è stato chiarito che l'azione di ripetizione dell'indebitto, ex art. 2033 c.c., può essere esperita anche in pendenza del rapporto di conto corrente, pur degradando, in tale ipotesi, ad azione di mero accertamento del saldo depurato delle poste illegittimamente annotate; rileverà dunque lo stato del conto (se aperto o chiuso) al momento dell'emissione della pronuncia e non già al momento della proposizione della domanda: se risulterà chiuso la pronuncia potrà essere condannatoria, ove aperto gli effetti

della domanda saranno contenuti nel mero accertamento del saldo.

Sul fronte del diritto societario la Corte ha definitivamente abbandonato la lettura che traeva dalla sentenza n. 6070/2013 una presunzione pressoché assoluta di rinuncia ai crediti societari non indicati nel bilancio finale di liquidazione. Restituendo centralità alla natura del bilancio quale dichiarazione di scienza e non di volontà, con l'effetto di ricondurre la remissione del debito alla sua fisiologica qualificazione di atto negoziale recettizio, sorretto da una inequivoca manifestazione di volontà; la mera omissione contabile non potrà più essere ritenuta sufficiente a fondare una presunzione qualificata di abdicazione, tanto più in presenza di crediti illiquidi, potenziali o meramente eventuali.

L'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite, oltre a garantire coerenza sistematica con i principi contabili e con le regole sulla formazione del bilancio, preserva l'integrità del patrimonio sociale potenzialmente aggredibile dai creditori, evitando che essi restino privi di qualsiasi strumento di reazione dinanzi ad un'ipotetica rinuncia implicita derivante da un '*silenzio contabile*'.

La sentenza n. 19750/2025, dunque, pone fine a un contrasto interpretativo di lunga data, rafforzando le garanzie di certezza e di tutela, tanto in favore dei soci subentranti nei rapporti attivi della società estinta quanto quelle dei creditori sociali, contribuendo a un'interpretazione più equilibrata e aderente alla natura negoziale della rinuncia e alla funzione tecnica del bilancio finale di liquidazione.

Note:

1. [Invero, va chiarito che, nel caso di specie, sin dall'originario atto di citazione la società correntista aveva richiesto anche l'accertamento del reale saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito.](#)
2. [Nel 2013 le SS.UU. affermarono che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tuttavia, dal lato attivo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore \(giudiziale o extragiudiziale\), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”».](#)
3. [Gli Ermellini hanno poi precisato che «per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto» \(Cass., 3 ottobre 2018, n. 24139; Cass. 2006 n. 16125\).](#)
4. [Tribunale di Napoli, sez. Imprese, sentenza n. 4271/2024: «Deve ritenersi nulla la delibera di approvazione di un bilancio, ove risulti l'errata classificazione di una posta creditoria, anche ove non sia determinante per la quantificazione complessiva dell'attivo patrimoniale, ma comunque idonea ad inficiare l'esposizione generale dell'equilibrio finanziario della società, non rispettando siffatto bilancio i principi di chiarezza veridicità e correttezza come delineati dai principi contabili OIC e dalle disposizioni di legge in materia di redazione del bilancio».](#)
5. [Così la Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, nella persona del Dott. Stanislao De Matteis, nell'ambito della memoria resa all'esito della rimessione alle Sezioni Unite.](#)